

Codice A1706A

D.D. 18 luglio 2018, n. 767

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.1.1 Azione 2 - Agricoltura e aree rurali. Proroga termini e precisazioni per la presentazione domanda di sostegno sull'Azione 2 e domanda di pagamento sull'Azione 1.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/3/2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

Visto il testo PSR 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 16, "Cooperazione" la quale incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che possono riguardare, tra gli altri, la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura; all'interno della Misura 16 è prevista l'operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi (GO) dei PEI"; l'operazione 16.1.1 è a sua volta divisa in due Azioni:

Azione 1 - costituzione dei GO e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale;

Azione 2 - sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti.

Le due Azioni sono conseguenti l'una all'altra temporalmente. La partecipazione all'Azione 2 non è possibile se non si è stati ammessi a finanziamento all'interno dell'Azione 1;

vista la D.G.R. n. 35-3658 del 18/7/2016 contenente le modalità e i criteri a cui l'Amministrazione deve attenersi per l'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno;

vista la D.G.R. n. 16-6486 del 16/2/2018 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del bando attivato con l'Operazione 16.1.1 – Agricoltura e aree rurali di cui alla D.G.R. n. 35-3658 del 18/7/2016 che pertanto ammonta a € 10.866.200,00 così ripartite: Azione 1: € 855.000,00; Azione 2: € 10.011.200,00;

visto il bando di apertura per la presentazione delle domande di sostegno per l'Operazione 16.1.1, Azione 1 approvato con Determinazione Dirigenziale con DD n. 590 del 25/07/2016 (Bando 1/2016);

vista la D.D. n. 372 del 4/5/2017 con cui si è preso atto delle domande pervenute ed è stata eseguita la verifica di ricevibilità e ammissibilità;

Vista la D.D. n. 296 del 2/3/2018 con cui è stata approvata la documentazione inerente l'Azione 2; in particolare, il documento relativo alle "spese ammissibili e documentazione per la rendicontazione delle spese", gli elementi per la valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri di selezione e il modello di progetto definitivo;

Vista la D.D. n. 470 del 18/04/2018 con cui è stata approvata la graduatoria regionale dell'Azione 1 ai sensi del bando n. 1/2016 e sono state ammesse a finanziamento 57 domande di sostegno per un importo complessivo del contributo concesso nell'Azione 1 pari a € 855.000,00;

preso atto del fatto che, come prescritto dal Bando 1/2016, le domande di sostegno ammesse a finanziamento nell'Azione 1 devono, al termine delle attività, costituire i GO e concretizzare l'idea progettuale in proposta progettuale definitiva presentando una domanda di sostegno sull'Azione 2 e una domanda di pagamento di saldo sull'Azione 1;

tenuto conto che la DD n. 470 del 18/4/2018 fissa le seguenti date per la presentazione dei progetti definitivi sull'Azione 2 e delle domande di pagamento sull'Azione 1: venerdì 27/7/2018, ore 23:59:59, per la presentazione della domanda di sostegno sulla Azione 2; venerdì 10/8/2018 ore 23:59:59 per la presentazione della domanda di pagamento per l'Azione 1;

tenuto conto altresì del fatto che, in questi mesi, i gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento all'interno dell'Azione 1 stanno, come previsto dal Bando 1/2016, lavorando per costituire i GO e concretizzare le idee progettuali in proposte di progetto ai fini di presentare una domanda di sostegno sull'Azione 2 e richiedere il pagamento della sovvenzione accordata nell'Azione 1, sulla base delle indicazioni contenute nelle DD n. 590 del 25/07/2016, n. 296 del 2/3/2018 e n. 470 del 18/4/2018;

visti i quesiti e le richieste di precisazioni giunte in questi ultimi mesi a questo Settore, agli atti dello stesso, in merito alla predisposizione della proposta progettuale definitiva da parte dei gruppi di cooperazione che stanno lavorando nell'Azione 1;

preso atto degli incontri del 7/5/2018 e del 14/6/2018 rivolti ai gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento all'interno dell'Azione 1 volti a illustrare loro le fasi successive: domanda di pagamento dell'Azione 1, predisposizione della domanda di sostegno sull'Azione 2, documentazione per l'attuazione del progetto definitivo;

vista la richiesta di proroga giunta in data 12/7/2018 (prot. 21284/2018) dalla Federazione interregionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali del Piemonte e Valle d'Aosta;

ritenuto che lo spirito dell'operazione promuova l'introduzione e l'adozione delle innovazioni disponibili nelle aree rurali e tale introduzione sia strettamente correlata allo sviluppo di attività immateriali propedeutiche all'introduzione dell'innovazione che trovano naturale completamento anche in un coerente investimento in innovazione attraverso l'acquisto di attrezzature, strumenti e macchinari finalizzati all'oggetto del progetto;

preso atto quindi come sia di tutta evidenza che, poiché l'operazione non sostiene interventi di ricerca ma di innovazione, i progetti relativi all'Azione 2 debbano essere sviluppati in un'ottica di complementarità tra le attività propedeutiche al successivo sviluppo della fattibilità dell'applicazione nel contesto scelto, e lo sviluppo di coerenti investimenti in attività tese a realizzare un progetto di applicazione effettiva dell'innovazione nel contesto scelto;

ritenuto che, sia necessario, sulla base di tali considerazioni, fermo restando quanto stabilito dal Bando con le DD n. 590 del 25/07/2016 e n. 470 del 18/4/2018, sottolineare l'importanza, nella predisposizione e nella valutazione delle proposte progettuali, di un corretto equilibrio tra le tipologie di spesa diverse dagli investimenti e le spese per investimento ai sensi dell'articolo 45 del Reg. 1305/2013, al fine di garantire la complementarità tra attività immateriali e lo sviluppo di investimenti;

tenuto conto del fatto, che tra le richieste di ulteriori precisazioni giunte dai gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento all'interno dell'Azione 1 ve ne è una, agli atti del Settore, relativa alla seguente possibilità: "qualora emergesse una sostanziale coerenza di obiettivi e attività previste tra due proposte, potrebbe [...] essere più efficace definire un unico progetto esecutivo che combini le diverse esperienze, espresse dai due partenariati, in un'unica proposta per la fase 2";

ritenuto, in merito a tale richiesta, di precisare che tale possibilità, pur non esplicitamente prevista nel Bando non è peraltro neppure espressamente vietata;

ritenuto, al riguardo, di precisare che sia possibile sviluppare un unico "progetto integrato" che individua lotti finanziari autonomi da presentarsi dai singoli capofila dei gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento sull'Azione 1. In tal caso, ciascun Capofila avrà il compito di evidenziare espressamente l'appartenenza al "progetto integrato" e tale progetto integrato dovrà essere allegato

alla domanda di sostegno sull'Azione 2 quale "Ulteriore documentazione" rispetto a quella prevista nel Bando;

fermo restando le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione del Bando, si precisa che qualora, nella predisposizione delle domande di sostegno sull'Azione 2, emergesse una sostanziale corrispondenza di obiettivi e attività tra diverse proposte è comunque opportuno che i GO evidenzino e valorizzino in maniera esplicita le possibili complementarità, integrazioni e sinergie, anche ai fini di realizzare eventuali economie di scala, tecniche ed economiche, tra progetti diversi; rimane fermo, in ogni caso, il rispetto di tutte le condizioni originariamente previste nel Bando, in particolare quelle qui di seguito richiamate:

- gli impegni essenziali previsti nella § 3.4.9 del Bando che prevedono, per il Capofila, l'impegno a presentare, al termine dell'Azione 1, domanda di sostegno sull'Azione 2 secondo le modalità previste nella § 4 e per i partecipanti, al termine dell'Azione 1, a far parte del GO che presenta domanda di aiuto sull'Azione 2.

- per quel che riguarda l'istruttoria della domanda di pagamento, la previsione, alla § 3.10 del bando che, nell'Azione 1, il contributo non possa essere liquidato quando il Capofila non ha presentato domanda di sostegno sull'azione 2 nell'ambito del medesimo progetto per cui il gruppo di cooperazione ha lavorato all'interno dell'Azione 1 e quando anche uno solo dei partecipanti (con alcune eccezioni elencate nel testo) che ha lavorato nel gruppo di cooperazione dell'Azione 1 non fa parte del GO che presenta la domanda di sostegno sull'azione 2;

- per quel che riguarda l'Azione 2, quanto stabilito nella § 4.2: la proposta progettuale contenuta nella domanda di sostegno sull'Azione 2 è la proposta che è stata redatta all'interno dell'azione 1 e la mancata presentazione della domanda di sostegno all'interno dell'azione 2 determina la revoca dell'ammissione a finanziamento concessa all'interno dell'azione 1;

- quanto stabilito nella § 4.3 del Bando: il Capofila del GO deve obbligatoriamente essere (pena inammissibilità della domanda di sostegno e revoca del contributo concesso nell'Azione 1) lo stesso soggetto che ha ricoperto tale ruolo nell'Azione 1;

- la mancata coerenza del progetto definitivo con quello preliminare determina il rigetto del contributo forfetario di € 15.000,00 per l'Azione 1 (punto c) della § 3.10 del Bando) e dell'intero progetto definitivo presentato sull'Azione 2 (v. il primo elemento di valutazione del criterio di selezione n. 1, riportato negli "Elementi per la valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri di selezione 1, 2, 3, 4 e 5").

ritenuto che tali considerazioni costituiscano precisazioni rispetto alle indicazioni contenute nelle DD n. 590 del 25/07/2016 e DD n. 296 del 2/3/2018 sulla base delle quali i gruppi di cooperazione che sono stati ammessi a finanziamento all'interno dell'Azione 1 stanno redigendo le loro proposte progettuali definitive;

è pertanto necessario concedere una proroga rispetto ai termini temporali individuati con la DD. n. 470 del 88/4/2018 e sopra richiamati per permettere ai gruppi di cooperazione di predisporre le domande di sostegno sull'Azione 2 tenendo conto delle ulteriori precisazioni contenute nella presente determinazione dirigenziale e di predisporre le successive domande di pagamento sull'Azione 1;

ritenuto congruo, sulla base delle tempistiche originariamente previste nel Bando, individuare i seguenti nuovi termini temporali: giovedì 11/10/2018, ore 23:59:59, per la presentazione della domanda di sostegno sulla Azione 2; giovedì 25/10/2018 ore 23:59:59 per la presentazione della domanda di pagamento per l'Azione 1;

visto l'art. 12 della L. 241/1990 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

ritenuto pertanto necessario comunicare la presente determinazione dirigenziale a tutti gli interessati, cioè a tutti i Capofila dei gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento nell'Azione 1;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

tenuto conto di quanto indicato in premessa, di:

1. precisare, fermo restando quanto stabilito dal Bando con le DD n. 590 del 25/07/2016 e n. 470 del 18/4/2018, l’importanza, nella predisposizione e nella valutazione delle proposte progettuali, di un corretto equilibrio tra le tipologie di spesa diverse dagli investimenti e le spese per investimento ai sensi dell’articolo 45 del Reg. 1305/2013, al fine di garantire la complementarità tra attività immateriali e lo sviluppo di investimenti;

2. precisare che la possibilità, qualora emergesse una sostanziale coerenza di obiettivi e attività previste tra due proposte di definire un unico progetto esecutivo che combini le diverse esperienze, espresse dai due partenariati, in un’unica proposta per la fase 2 la stessa non è vietata;

3. precisare che sia possibile sviluppare un unico “progetto integrato” che individua lotti finanziari autonomi da presentarsi dai singoli capofila dei gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento sull’Azione 1. In tal caso, ciascun Capofila avrà il compito di evidenziare espressamente l’appartenenza al “progetto integrato” e tale progetto integrato dovrà essere allegato alla domanda di sostegno sull’Azione 2 quale “Ulteriore documentazione” rispetto a quella prevista nel Bando;. Potrebbero, in tal caso, verificarsi due fattispecie:

4. precisare che, fermo restando le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione del Bando, qualora, nella predisposizione delle domande di sostegno sull’Azione 2, emergesse una sostanziale corrispondenza di obiettivi e attività tra diverse proposte è comunque opportuno che i GO evidenzino e valorizzino in maniera esplicita le possibili complementarità, integrazioni e sinergie, anche ai fini di realizzare eventuali economie di scala, tecniche ed economiche, tra progetti diversi;

5. ribadire che rimane fermo, in ogni caso, il rispetto di tutte le condizioni originariamente previste nel Bando, in particolare quelle qui di seguito richiamate:

- gli impegni essenziali previsti nella § 3.4.9 del Bando che prevedono, per il Capofila, l’impegno a presentare, al termine dell’Azione 1, domanda di sostegno sull’Azione 2 secondo le modalità previste nella § 4 e per i partecipanti, al termine dell’Azione 1, a far parte del GO che presenta domanda di aiuto sull’Azione 2.

- per quel che riguarda l'istruttoria della domanda di pagamento, la previsione, alla § 3.10 del bando che, nell'Azione 1, il contributo non possa essere liquidato quando il Capofila non ha presentato domanda di sostegno sull'azione 2 nell'ambito del medesimo progetto per cui il gruppo di cooperazione ha lavorato all'interno dell'Azione 1 e quando anche uno solo dei partecipanti (con alcune eccezioni elencate nel testo) che ha lavorato nel gruppo di cooperazione dell'Azione 1 non fa parte del GO che presenta la domanda di sostegno sull'azione 2;
- per quel che riguarda l'Azione 2, quanto stabilito nella § 4.2: la proposta progettuale contenuta nella domanda di sostegno sull'Azione 2 è la proposta che è stata redatta all'interno dell'azione 1 e la mancata presentazione della domanda di sostegno all'interno dell'azione 2 determina la revoca dell'ammissione a finanziamento concessa all'interno dell'azione 1;
- quanto stabilito nella § 4.3 del Bando: il Capofila del GO deve obbligatoriamente essere (pena inammissibilità della domanda di sostegno e revoca del contributo concesso nell'Azione 1) lo stesso soggetto che ha ricoperto tale ruolo nell'Azione 1;
- la mancata coerenza del progetto definitivo con quello preliminare determina il rigetto del contributo forfetario di € 15.000,00 per l'Azione 1 (punto c) della § 3.10 del Bando) e dell'intero progetto definitivo presentato sull'Azione 2 (v. il primo elemento di valutazione del criterio di selezione n. 1, riportato negli "Elementi per la valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri di selezione 1, 2, 3, 4 e 5").

6. prorogare i termini temporali individuati con la DD. n. 470 del 18/4/2018 e sopra richiamati per permettere ai gruppi di cooperazione di predisporre le domande di sostegno sull'Azione 2 tenendo conto delle precisazioni contenute nella presente determinazione dirigenziale e di predisporre le successive domande di pagamento sull'Azione 1;

7. individuare le seguenti nuove scadenze: per la presentazione della domanda di sostegno alla Azione 2: giovedì 12/10/2018, ore 23:59:59 e per la presentazione della domanda di pagamento per la Azione 1: giovedì 25/10/2018 ore 23:59:59;

8. di disporre la comunicazione del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati via PEC.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Servizi di Sviluppo e
Controlli in Agricoltura
Alessandro CAPRIOGLIO

L'estensore
Paolo Aceto